

*Copia*

# REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

## COMUNE DI PILA

### DECRETO DEL SINDACO N. 24 DEL 28.12.2016

**OGGETTO:** “Istanza di rimborso da parte del Comune di Pila, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013”.

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio;  
Con l’ intervento e l’opera del Segretario Comunale Garavaglia Dr.Tiziano;

### IL SINDACO

Premesso:

- che l’art. 16, comma 17, lett.a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, la figura degli assessori comunali;  
- conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuiti esclusivamente al sottoscritto;  
-che la sentenza n. 129 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l’Illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno;

**Visto** che l’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l’anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;

**Dato atto** che l’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha previsto che a decorrere dall’anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

**Considerato che** la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha comportato la lesione dell’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall’art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella programmazione economica-finanziaria dell’ente locale, in particolare nella stesura e nell’approvazione del bilancio di previsione;

- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i “consumi intermedi”, del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell’interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i “consumi intermedi” è ispirata da una *ratio* diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

**Considerato inoltre** che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì, gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l’anno 2012, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all’ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e autonomie locali;

**Ritenuto** consolidato l’orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

~~**Dato atto che**~~ per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

**Dato atto che** con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013;

**Visto che** il Comune di PILA per effetto della decurtazione sulle spettanze per l’anno 2013 operata dal decreto del Ministro dell’Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio di euro **9.028,60**;

**Ritenuto** quindi, di procedere alla formulazione di un’istanza di rimborso con contestuale diffida al pagamento del dovuto in nome e per conto del Comune di Pila a firma del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;

**Visti in ogni caso:**

- il D. Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- Il regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DECRETA**


- 1) Per le motivazioni di cui sopra e qui espressamente richiamate, di formulare agli Enti Istituzionali competenti, formale istanza con contestuale diffida al rimborso a favore del Comune di PILA (VC), dell’importo di euro **9.028,60 (oltre interessi di legge dal dovuto al saldo)** relativamente alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2013 illegittimamente trattenuto con il decreto del Ministro dell’Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 (formulate tutte le riserve di legge, in caso di omesso pagamento, ivi incluse quelle di tutela legale);
- 2) Di approvare l’allegato schema di istanza con contestuale diffida che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. A);
- 3) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Pila, alla sottoscrizione dell’istanza con contestuale diffida.

- 4) Di assegnare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000.


VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità Tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.


Il responsabile del servizio  
 Garavaglia Dr. Tiziano

VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità Tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.

Il responsabile del servizio  
 Toietti Rag. Daniela)

Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Sindaco  
Enrico Cottura

 Il Segretario Comunale  
Garavaglia Tiziano

### Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questo decreto è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 10/06/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/06/2017 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 10/06/2017



  
Il Segretario dell'Ente

### Certificato di esecutività

Certifico che questo decreto, non soggetto a controllo preventivo di legittimità è divenuto esecutivo ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~
- COPIA CONFORME al Decreto, per uso amministrativo.

Addì 10/06/2017



  
Il Segretario dell'Ente